

**PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE V.A.S.P.
DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA
VALLI DEL LUINESE
PROVINCIA DI VARESE**

Direttiva approvata con D.G.R. n. VII/14016 del 8 agosto 2003

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELLA RETE V.A.S.P.
(schema-tipo proposto dalla Comunità Montana)**

TITOLO I° - NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo dei tracciati di "strada", "pista" e "tracciati minori" provvisti dei requisiti per classificarsi "agro-silvo-pastorale" secondo la definizione sancita all'art. 10, comma 2) lettere a) e b) della LR 10/1998 n. 10.

Nel dettaglio i tracciati normati dal presente regolamento non sono sottoposti alla regolamentazione del vigente Codice della Strada e per la loro puntuale individuazione si rimanda al Piano della viabilità agro-silvo-pastorale (V.A.S.P.) composto dalle schede descrittive redatte su modello informatizzato regionale, dal presente regolamento e dalla planimetria dei tracciati sottoposti a V.A.S.P. come indicato Tavole 1a), 1b) ed 1c) nella versione aggiornata all'agosto 2008.

La struttura del regolamento si compone di conseguenza dei seguenti atti tecnico-amministrativi:

1. censimento V.A.S.P. (aggiornato al 30.10.2006) per gli ambiti di P.I.F.;
2. censimento V.A.S.P. (aggiornato al 30.03.2008) per gli ambiti pubblici (ricadenti nel P.A.F.);
3. norme tecnico-applicative, composte da n° 27 articoli.

Tutti i tracciati V.A.S.P. che dovessero essere realizzati dopo l'approvazione del presente regolamento saranno normati dal regolamento stesso qualora siano provvisti dei requisiti per classificarsi V.A.S.P., anche qualora non siano inseriti nei citati censimenti.

Art. 2 Classificazione patrimoniale

I tracciati normati dal presente regolamento, sia "strade" che "piste" che "tracciati minori" dal punto di vista patrimoniale ricadono nelle seguenti casistiche:

tracciati di proprietà pubblica: comprendono tracciati catastalmente classificati come strade e strade vicinali oltre ai tracciati non accatastrati, qualora realizzati dalla

pubblica amministrazione o da privati informa convenzionata con la proprietà su fondi comunali ed al servizio degli stessi;

tracciati di proprietà privata: comprendono tracciati catastalmente classificati come strade consortili oltre a quelle prive di classificazione ed ai tracciati non accatastati, qualora realizzati su fondi privati ed al servizio degli stessi.

Sul territorio comunitario sono altresì presenti tracciati esistenti da dismettere, tracciati dei quali non si prevede alcuna regolamentazione V.A.S.P. e tracciati proposti; per la corretta individuazione si rimanda alle planimetrie di cui alle Tavole 1 a), 1b) ed 1c).

Art. 3 Soggetto Gestore

Soggetto Gestore della viabilità territoriale sottoposta al presente regolamento e' la Comunità Montana Valli del Luinese.

Il rilascio delle autorizzazioni, verrà effettuato dal soggetto Gestore per il tramite dei Comuni che dovranno effettuare preventiva attività istruttoria delle domande di autorizzazione.

Per quanto attiene alle autorizzazioni/dinieghi emessi, il soggetto Gestore dovrà in ogni caso darne informazione a tutti i Sindaci dei territori su cui si sviluppa il tracciato in esame.

Resta inteso che nel caso di eventi straordinari (es. frane, smottamenti, incendi, lavori straordinari, pronto intervento, etc.) e' facoltà dei Sindaci dei singoli comuni di appartenenza del tracciato emettere provvedimenti specifici – quali in particolare ordinanze sindacali – per la porzione di tracciato ricadente sul territorio di competenza.

Art. 4 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore competente per territorio sulla V.A.S.P. di proprietà pubblica ed a cura della proprietà per la viabilità di proprietà privata.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio del tracciato dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Copia dell'Ordinanza dovrà essere notificata alla Comunità Montana.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al

pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

TITOLO II° - AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO

Art. 7 Divieto di transito

Il transito con qualsiasi mezzo motorizzato sulla totalità dei tracciati V.A.S.P. di cui al precedente art. 1 e' di norma vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

Deroghe al divieto di cui al precedente comma del presente articolo sono concesse con le procedure autorizzative di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al soggetto Gestore con la compilazione di un modello unico per la totalità della Comunità Montana Valli del Luinese.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e dei fruitori aggiuntivi dell'autorizzazione (eventuali come indicato al successivo art. 10), la residenza, gli estremi della patente di abilitazione alla guida del mezzo da utilizzare per il transito, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 di cui al successivo art. 10 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Nel caso di utilizzo di mezzo provvisto di rimorchio, nell'autorizzazione andrà specificato che il rimorchio abbia inserita la trazione.

Norme particolari per gli utilizzatori di tracciati di proprietà privata:

NOTA INTRODUTTIVA:

Il presente regolamento e' finalizzato a normare il transito e l'uso dei tracciati di proprietà pubblica: per quanto riguarda i tracciati di proprietà privata, in assenza di apposite forme di convenzionamento tra soggetto Gestore e proprietà, il presente regolamento si limita a definire alcune linee-guida da adottare da parte delle proprietà dei tracciati privati, escludendo nei confronti dei proprietari stessi la possibilità di richiesta di riconoscimento di qualsiasi costo per il rilascio dei permessi di transito.

Qualora la richiesta di autorizzazione interessi tracciati di proprietà privata, il soggetto richiedente dovrà autocertificare al soggetto Gestore il titolo di possesso del fondo interessato dal passaggio del tracciato di V.A.S.P. o servito dal tracciato stesso.

Qualora dall'autocertificazione di cui al precedente comma risulti che il soggetto richiedente e' possessore di un fondo servito (anche non confinante) o confinante con il tracciato di V.A.S.P. proprietà privata **tale dichiarazione costituisce automaticamente motivo di autorizzazione al transito.**

L'indisponibilità del titolo di possesso esclude la possibilità di autorizzazione al transito da parte del soggetto Gestore. In questi casi eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate solo a seguito di convenzionamento tra il soggetto Gestore ed i proprietari del tracciato di V.A.S.P. privato.

Il transito potrà essere autorizzato esclusivamente con massimo n° 2 mezzi per titolare di diritto (vedi categorie da A1 a D2) o per famigliari fino al I° grado di parentela e comunque per un max di n° 2 mezzi per titolare.

In particolari condizioni determinate dall'esiguità degli spazi utili per la sosta e/o la manovra dei mezzi, su tracciati V.A.S.P. ben definiti (ed eventualmente per archi temporali limitati) e' facoltà del Soggetto Gestore porre limitazioni nel numero e nella tipologia di mezzi autorizzati al transito; tale limitazione non esclude a priori la possibilità di limitare il tipo di mezzi autorizzabili ai soli motoveicoli (trial ed enduro), nell'ipotesi che gli stessi vengano utilizzati per il solo trasporto del personale agli alpeggi, escludendo ogni forma di pratica sportiva, che in questo caso richiede procedure autorizzative normate diversamente come descritto in seguito.

Per quanto attiene alle tipologie di mezzi utilizzabili ed alle portate e dimensioni massime, il transito dovrà comunque uniformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e per quanto non indicato, alla vigente normativa regionale in materia.

Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata Gestore entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda dopo istruttoria da parte del Comune competente per territorio e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Copia della presente dovrà essere trasmessa al Comune di competenza.

Il tempo utile di 15 gg puo' essere interrotto qualora il soggetto Gestore debba acquisire i necessari pareri per concedere le deroghe di cui all'art. 14 o per acquisire le polizze di garanzia di cui all'art. 18.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di tre (intestatario + due), solo qualora già indicati nell'istanza di autorizzazione;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone

di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di due per ogni autorizzazione rilasciata.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale (per la circolazione vige il codice della strada, passeggeri e carta di circolazione indicante i posti), anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 14.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 10 (dieci) giorni dal rilascio alla Comunità Montana Valli del Luinese, dove sarà posta a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 21.

Art. 10 Definizione delle categorie autorizzabili al transito sulla rete V.A.S.P.

Le categorie di fruitori per le quali il presente regolamento prevede la possibilità di autorizzazione al transito sui tracciati V.A.S.P., di proprietà pubblica, risultano essere le seguenti:

- 0) proprietari o affittuari residenti degli immobili serviti dalla strada;
- A1) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria autorizzata (da appostamento fisso) e caccia agli ungulati;
- B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed

edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Tutte le autorizzazioni si considerano concesse per il tragitto piu' breve intercorrente tra la strada carrozzabile e gli immobili di proprietà o la destinazione per la quale viene rilasciato il permesso al transito.

Art. 11 Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato. Tale registro dei permessi dovrà essere aggiornato in via telematica alla Comunità Montana Valli del Luinese ogni sei mesi.

Art. 12 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 13 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.

Il transito sui tracciati V.A.S.P. si intende sempre vietato nelle ore notturne (in questo caso fatte salve deroghe motivate), in presenza di copertura nevosa o ghiaccio anche su porzioni di tracciato, in condizioni di scarsa visibilità per pioggia o nebbia ed ogni qualvolta a causa di precipitazioni atmosferiche od affioramenti di falda sul piano della pista si creino condizioni di fondo sdruciolevole tali da non garantire il transito

in condizioni di adeguata sicurezza.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come indicato nella tabella che segue:

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)	
I	Autocarri	250	3,5 ²
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ^{1,4}
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0
IV	Piccoli automezzi	40	1,8

Art. 14 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto ed un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 13.

Tale deroga vale in particolare per gli utilizzatori forestali qualora utilizzino per il trasporto mezzi forestali specificatamente costruiti per il trasporto forestale (es. porteur) o mezzi agricoli adeguatamente adattati all'impiego forestale.

In questi casi il soggetto Gestore, sentito il parere preventivo della Comunità Montana Valli del Luinese potrà porre adeguate prescrizioni tecniche in merito al carico ammissibile in funzione del tipo di mezzo impiegato nonché porre limitazioni temporali circa i periodi di transito.

In presenza di utilizzazioni sottoposte a progettazione ai sensi dell'art. 14 del R.R. 5/2007, le prescrizioni sul transito con le relative eventuali deroghe all'art. 13 del presente regolamento dovranno essere dettate dalla Comunità Montana all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo al taglio.

Art. 15 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Luinese, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso, protezione civile ed antincendio boschivo che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale,

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Volontarie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza od in presenza di ordine di servizio).

Art.16 Sanzioni

Per le sanzioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 della L.R. 27/2004 e successive modifiche, Capo VI "Vigilanza, sanzioni e norme finali".

Art. 17 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A, B, C e D il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 (uno) anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito deve avere validità di 2 (due) giorni.

Art.18 Polizza fidejussoria

Il Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 10), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 19 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto e per il numero di giorni necessario alla logistica della manifestazione stessa, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 20 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, enduro (ex regolarità), fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori.

Le gare di enduro e fuoristrada potranno essere autorizzate esclusivamente sulle strade agro-silvo-pastorali.

In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 21 Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente regolamento sono esercitate dal Corpo Forestale Regionale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia Locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

Art. 22 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà ed il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 Manutenzione

La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale sottoposta a regolamentazione è a carico della Proprietà (per i tracciati di proprietà privata) o del Gestore, in questo caso per i soli tracciati di proprietà pubblica.

A tale scopo per i soli tracciati di proprietà pubblica sottoposti al Gestore verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione ordinaria, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare pari a:

art. 10 – categoria 0 e D1):	€ 10,00 per spese di istruttoria
art. 10 – categoria A):	€ 50,00
art. 10 – categoria B):	€ 50,00
art. 10 – categoria C):	€ 50,00
art. 10 – categoria D):	€ 50,00
art. 10 – categoria E):	€ 50,00

Resta comunque inteso che l'entità degli interventi manutentori ordinari che potrà realizzare il Soggetto Gestore e' necessariamente vincolata alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo: eventuali interventi straordinari od imprevisti saranno oggetto di richiesta di specifico finanziamento inoltrato dal Soggetto Gestore agli enti preposti od entreranno nella relazione previsionale per l'esercizio successivo a quello

dell'evento imprevisto.

Art. 24 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 25 Classificazione ed aggiornamento

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 26 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 14, 18 e 22.

Art. 27 Sentieristica – Tracciati minori

Per quanto attiene alla regolamentazione del transito e dell'utilizzo dei "tracciati minori", compreso il tracciato classificato come "Stra di Caver", si rinvia ad un successivo atto da approvarsi sulla base delle risultanze del censimento e delle elaborazioni in corso di predisposizione da parte del Club Alpino Italiano in applicazione della convenzione appositamente stipulata tra regione Lombardia e C.A.I..

In regime transitorio la regolamentazione del transito dei citati tracciati viene rinviata alle vigenti normative regionali.



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

**ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO DELLA RETE V.A.S.P.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI,
LEGALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

VISTO l'articolo 3 - commi 5 e 6 - dello Statuto comunale, per il quale i regolamenti comunali: sono adottati e modificati con deliberazione dell'organo di governo competente con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese; sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente; acquistano efficacia, salvo termini diversi stabiliti dalla legge, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di adozione o di modifica; sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed accessibilità a chiunque intenda consultarli;

ACCERTATO che il regolamento per l'utilizzo della rete V.A.S.P. (Viabilità Agro Silvo Pastorale) è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 18 settembre 2008, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29 settembre 2008 al 14 ottobre 2008, senza opposizioni, e divenuta esecutiva in data 9 ottobre 2008, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

ATTESTA

che il regolamento per l'utilizzo della rete V.A.S.P. è efficace a far tempo dal 15 ottobre 2008 e pertanto

DISPONE

la pubblicazione del regolamento sul sito web istituzionale del Comune di Luino nella apposita sezione "Regolamenti".

Luino, lì 6 marzo 2009.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI,
LEGALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

(Dott. Francesco FACHINI)

